STATUTO
della
Fondazione Johannes Moor

A. **Disposizioni generali**

Art. 1

I. Nome

Sotto la denominazione «**Fondazione Johannes Moor**» è costituita una fondazione autonoma retta dalle disposizioni essenziali dettate dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

II. Scopo e attività

[1] Scopo della fondazione è sostenere la ricerca nell'ambito della neonatologia.

[2] La fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.

Art. 2a

Resta riservata la possibilità di eventuali modifiche dello scopo, su richiesta dei fondatori o in virtù di una sua disposizione a causa di morte, giusta l'art. 86a Codice civile svizzero".

Art. 3

III. Sede e durata

La fondazione ha sede a Lugano e durata illimitata.

Art. 4

IV. Patrimonio
1. Fondi

[1] Per il conseguimento del suo scopo la fondazione dispone del patrimonio iniziale costituito dagli averi bancari per un importo complessivo di almeno Fr. 100'000.- (franchi svizzeri centomila) conferito dai fondatori.

[2] Il patrimonio della fondazione può essere incrementato grazie a ulteriori versamenti, sia da parte dei fondatori che da parte di altre persone.

Art. 5

2. Gestione

Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato con oculatezza, nel rispetto dello scopo della fondazione.

Art. 6

B. **Organizzazione**

I. Organi

[1] Il consiglio di fondazione e l'ufficio di revisione sono gli organi della fondazione.

[2] Compiti inalienabili (e non delegabili) del consiglio di fondazione sono il disciplinamento della rappresentanza della fondazione e del diritto di firma; la nomina dei membri del consiglio di fondazione e la designazione dell'organo di revisione; l'approvazione del conto annuale.

[3] Per l'attuazione di altri compiti, il consiglio di fondazione può costituire commissioni speciali e potrà chiamare a farvi parte anche persone estranee al

ROCCO BONZANIGO - NOTAIO

consiglio di fondazione. Le mansioni e il funzionamento delle commissioni speciale saranno definiti in un Regolamento specifico, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 7

II. Consiglio di fondazione
1. Compiti

[1] Il consiglio di fondazione rappresenta e amministra la fondazione, determinandone l'attività e l'organizzazione nel rispetto, dell'atto costitutivo, dello statuto e della legge.

[2] Entro questi limiti ha la facoltà di emanare regolamenti che sottostanno alla ratifica dell'autorità di vigilanza.

Art. 8

2. Composizione

[1] Il consiglio di fondazione è composto da tre a sette membri, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili, di cui uno almeno deve essere domiciliato in Svizzera.

[2] Essi esercitano le loro funzioni a titolo onorifico, riservato il rimborso delle spese vive sopportate per conto della fondazione.

Art. 9

3. Nomina

[1] Il diritto di nominare i membri del consiglio di fondazione spetta ai fondatori nell'atto costitutivo, mentre in seguito la nomina di nuovi consiglieri e la sostituzione dei consiglieri uscenti spetterà per cooptazione al consiglio di fondazione in carica.

[2] Il consiglio di fondazione può riconoscere agli enti pubblici che sosterranno finanziariamente la fondazione la facoltà di proporre un loro delegato in seno al consiglio di fondazione.

Art. 10

4. Funzioni interne

Le mansioni interne sono stabilite liberamente dal consiglio di fondazione.

Art. 11

5. Decisioni

[1] Il consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente o su richiesta di almeno altri due membri.

[2] Affinché il consiglio di fondazione possa validamente deliberare dovranno essere presenti due terzi dei suoi membri.

[3] In quanto la legge o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti. In caso di parità decide il presidente; in caso di nomine, la sorte.

[4] Il segretario verbalizza le deliberazioni del consiglio e firma i verbali insieme al presidente.

[5] Sulla base di proposte in forma scritta, il consiglio di fondazione può adottare, con adesione unanime, decisioni per via di corrispondenza.

Art. 12

III. Rappresentanza

Il consiglio di fondazione regola i poteri di rappresentanza, determinando le modalità di firma.

ROCCO BONZANIGO - NOTAIO

Art. 13

IV. Contabilità

[1] La fondazione deve tenere regolarmente i libri contabili da cui sia rilevabile, in modo chiaro, completo e veritiero, il suo stato patrimoniale, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso della gestione ed il risultato dei singoli esercizi annuali.

[2] L'esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 2015.

[3] Entro il 31 maggio di ogni anno il consiglio di fondazione sarà chiamato a verificare ed approvare il bilancio e i conti dell'esercizio annuale scaduto, sulla scorta del rapporto di revisione.

[4] Il consiglio di fondazione deve trasmettere annualmente all'autorità di vigilanza il proprio rendiconto di gestione secondo le norme di legge.

Art. 14

V. Ufficio di revisione

[1] L'ufficio di revisione è svolto da un revisore esterno nominato dal consiglio di fondazione per un periodo di un anno. Il revisore, che può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, deve essere abilitato a svolgere revisioni e soddisfarei requisiti legali di indipendenza rispetto alla fondazione.

[2] La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio di fondazione.

[3] L'ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della fondazione, redigendo un rapporto destinato al consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza.

Art. 15

VI. Autorità di vigilanza

La fondazione si sottopone alla vigilanza sulle fondazioni da parte della Confederazione Svizzera.

C. Statuto

Art. 16

[1] Lo statuto può essere modificato dal consiglio di fondazione con deliberazione presa alla presenza di tutti i membri del consiglio in carica e approvata dalla maggioranza.

[2] Ogni modifica è soggetta alla ratifica da parte dell'autorità di vigilanza.

D. Soppressione della fondazione

Art. 17

[1] La fondazione sarà soppressa, su decisione dell'autorità federale di vigilanza, quando si realizzassero i presupposti dell'art. 88 cpv. 1 Codice civile svizzero.

[2] In caso di soppressione della fondazione, esclusa in ogni caso ogni riversione patrimoniale ai fondatori e ai loro successori legali, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad una istituzione con scopo analogo, operante in Svizzera, a scelta del consiglio di fondazione.

Statuto approvato dai fondatori il 19 agosto 2015 all'atto della costituzione e il 27 agosto 2015 in sede di postilla all'atto costitutivo

ROCCO BONZANIGO - NOTAIO -

Lugano, 14 settembre 2015

Copia autentica del mio rogito **no. 535** (cinquecento trentacinque) del 19 (diciannove) agosto 2015 (duemila quindici), comprensivo della postilla del 27 (ventisette) agosto 2015 (duemila quindici) e degli inserti **A** (composto da tre pagine), **B**, **C**, **D** ed **E** (composto da tre pagine), rilasciata alla spettabile FONDAZIONE JOHANNES MOOR, in Lugano, da me collazionata con l'originale.

ROCCO BONZANIGO - NOTAIO -